

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10927 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 24796/2017 proposto da:

Fofana Issa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio n.30,
presso lo studio dell'avvocato Scipinotti Paolo, rappresentato e
difeso dall'avvocato Diroma Andrea, con procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia- in persona
del Ministro p.t.;

- intimato -

364
2019

avverso la sentenza n. 508/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2019 dal cons. CAIAZZO ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 18.11.15 il Tribunale di Trieste rigettò il ricorso proposto da Fofana Issa, cittadino Maliano, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e/o la protezione sussidiaria o quella umanitaria.

Il Fofana propose impugnazione avverso tale ordinanza evidenziando che il Tribunale aveva ommesso di valutare attentamente la situazione socio-politica del paese di origine e la correlazione con la sua vicenda personale; il ricorrente lamentava altresì la violazione dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.25/08 e degli artt. 19 e 5, comma 6, del d.lgs. n. 285/98, in quanto il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria pur in presenza di uno stato di drammatica insicurezza in Mali che avrebbe posto in pericolo un suo eventuale rientro in patria. Si costituì il Ministero dell'Interno e la Commissione territoriale di Gorizia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 18.7.17, la Corte d'appello di Trieste rigettò l'impugnazione, osservando che: le vaghe dichiarazioni rese dal ricorrente non consentivano il riconoscimento dello *status* di rifugiato, anche per mancanza di collegamento diretto tra la sua persona e le vicende narrate, e in mancanza di concrete persecuzioni o minacce nei suoi confronti da parte dello Stato o organismi statali, per motivi di razza, religione o appartenenza ad un dato gruppo sociale; le informazioni assunte avevano appurato che nel Mali, nell'ottobre e

novembre 2015, erano aumentati gli attacchi terroristici nel Nord, che si stavano gradualmente estendendo verso il centro e il sud del Paese, ma che, tuttavia, la zona di provenienza e residenza del ricorrente non destava problemi di sicurezza tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria (concessa invece ai richiedenti provenienti dal nord del Mali); le dichiarazioni del Fofana erano rimaste dunque circoscritte ad una vicenda privata; non sussistevano i seri motivi per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché il ricorrente non aveva provato alcun tentativo di radicamento sul territorio italiano, né era ravvisabile alcuna sua fragilità per la giovane età.

Fofana Issa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero intimato cui il ricorso è stato regolarmente notificato con pec.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2, lett. g, e 14 del d.lgs. n. 251/07, e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, in combinato disposto con l'art. 32 d.lgs. n. 25/08, nonché dell'art. 8 Cedu.

Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d'appello non ha ritenuto sussistere i presupposti dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale, sebbene avesse fatto riferimento alle informazioni acquisite da cui era desumibile che: i gruppi armati islamisti in Mali si erano diffusi anche nel sud del Paese, perpetrando violenze e uccisioni; in Mali erano frequenti le detenzioni arbitrarie e gravi maltrattamenti subiti dai detenuti; il codice penale del Paese comminava la pena di morte per il reato di furto o pene detentive molto severe (in ordine al furto che il ricorrente aveva dichiarato

essere stato commesso da un compagno e il cui provento sarebbe stato speso anche dallo stesso Fofana), questione che la Corte d'Appello non ha valutato neppure riguardo alla protezione umanitaria.

Il ricorso è fondato.

Anzitutto, il collegio ritiene che sia fondata la doglianza riguardante il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto la Corte d'appello ha affermato che, sulla base delle informazioni acquisite, la zona di provenienza e residenza del ricorrente non destava problemi di sicurezza, considerando che gli attacchi terroristici di matrice islamista erano concentrati nel nord del Mali.

Tuttavia, la Corte territoriale ha soggiunto che i suddetti attacchi si erano spostati nel sud del Paese e in tutte le relative province, sicché non appare chiara quale sia l'effettiva situazione del sud del Mali e se in essa sussista un conflitto armato che comporti una situazione generalizzata di violenza grave e individuale alla vita delle persone, ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n.251/07.

Ne consegue che la Corte territoriale non ha correttamente sussunto la fattispecie di fatto- delineata anche alla stregua del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale- nell'ambito del perimetro normativo di cui al suddetto art. 14, avendo, peraltro immotivatamente, escluso i presupposti della protezione sussidiaria pur avendo riscontrato una situazione di conflitto armato diffuso in tutto il territorio maliano.

Parimenti da accogliere il motivo di ricorso in ordine alla protezione umanitaria.

Invero, la Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei gravi motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, adducendo il mancato radicamento del ricorrente in Italia, senza valutare anche

la questione dell'asserita sproporzione delle sanzioni comminate dal codice penale in vigore nel Mali per il reato di furto che potrebbe essere ingiustamente ascritto al ricorrente, alla stregua del racconto reso da quest'ultimo alla Commissione territoriale.

Al riguardo, come detto, la Corte territoriale non ha in alcun modo esaminato tale questione, avendo invece ritenuto che il suddetto racconto fosse circoscritto ad una questione privata. Ora, va osservato che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, non avendo ricondotto ai "seri motivi" sottesi alla protezione umanitaria, il profilo della sproporzione della sanzione comminata in Mali per il reato di furto, cui il ricorrente paventa di essere sottoposto in caso di rientro nel Paese.

Peraltro, il ricorrente lamenta che dalle informazioni acquisite si evince il pericolo d'infrazione di sanzioni penali molto severe in ordine al reato di furto, e la durezza delle condizioni della detenzione in Mali; questioni su cui la Corte di merito non si è pronunciata.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2019. ,